

N. R.G. 17552/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17552 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

BIANCA GHINZELLI, MARINA FLISI

attrici, con gli avv.ti Giovanni Gramazio e Pierpaolo Camadini

e

FAUSTO BOLOGNESI, ANGELO GEMMA, FERMO ZANICHELLI

convenuti, con gli avv.ti Andrea Finzi e Mario De Bellis

e

ENRICO VOCERI

convenuto, con gli avv.ti Fausto Amadei, Mattia Amadei e Giovanni Rocchi

e

INDUSTRIA MACELLAZIONE GHINZELLI MARINO S.P.A.

convenuta, contumace



Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2.3.2021 e perciò, quanto a parte attrice, come da atto di citazione e, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.; quanto al convenuto Voceri, come da verbale d'udienza; quanto agli altri convenuti costituiti come da foglio di p.c. depositato telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Bianca Ghinzelli e Marina Flisi, la prima usufruttuaria di 2.688.786 azioni ordinarie di Industria Macellazione Ghinzelli Marino s.p.a. (da ora, per brevità, Ghinzelli s.p.a.), la seconda nuda proprietaria delle azioni oggetto di usufrutto, nonché piena proprietaria di ulteriori 671.197 azioni ordinarie di Ghinzelli s.p.a., che, con citazione notificata in data 6-7-8.10.2014, hanno convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2393 *bis* c.c., Fausto Bolognesi, Angelo Gemma, Fermo Zanichelli ed Enrico Voceri (già amministratori di Ghinzelli s.p.a. e il Voceri anche liquidatore della società), nonché la stessa Ghinzelli s.p.a., per ottenere la condanna degli amministratori di Ghinzelli s.p.a. al risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio della società per effetto di vari atti di *mala gestio*.

Le attrici hanno, in sostanza, esposto: a) d'essere socie di minoranza di Ghinzelli s.p.a. (titolari, in ogni caso, di azioni sufficienti ai fini della legittimazione di cui all'art. 2393 *bis* c.c.); b) d'avere, in tale veste, inutilmente tentato di contrastare le errate scelte gestorie degli amministratori, espressione della maggioranza dei soci; c) che tali scelte, spesso viziate da situazioni di palese conflitto di interesse, avevano condotto la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi; d) che le irregolarità gestorie degli amministratori erano state già acclamate in un procedimento ex art. 2409 c.c. attivato da esse attrici presso il Tribunale di Mantova; e) che lo stato di crisi in cui versava la società era stato affrontato dagli amministratori in modo palesemente inadeguato; f) che, in particolare, gli amministratori avevano dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a buon fine; successivamente tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 *bis* l.f. e, infine, presentato avanti al Tribunale di Mantova una proposta di concordato con "continuità indiretta"; g) che l'esito



sostanzialmente positivo della procedura di concordato (il concordato era stato ammesso ed omologato dal tribunale) aveva comunque comportato il definitivo trasferimento dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio sociale destinato alla soddisfazione (solo parziale) dei creditori, nei termini previsti dalla proposta di concordato.

Le attrici hanno così indicato i rispettivi tempi di copertura della carica da parte degli amministratori convenuti:

a) Fausto Bolognesi, vero e proprio *dominus* della società, è stato amministratore di Ghinzelli s.p.a. dal 17.6.2008 al 22.10.2009 (decreto di revoca del Tribunale di Mantova adottato nel procedimento ex art. 2409 c.c.); reintegrato nella carica per effetto della riforma del provvedimento del Tribunale di Mantova ad opera della Corte di Appello di Brescia in data 17.2.2010 è definitivamente cessato il 13.7.2010, data di iscrizione della nomina del nuovo amministratore unico, dott. Voceri;

b) Angelo Gemma e Fermo Zanichelli sono stati amministratori dal 30.6.2005 al 22.10.2009; reintegrati anche loro nella carica a seguito del provvedimento del 17.2.2010 della Corte di Appello di Brescia, sono definitivamente cessati il 13.7.2010, con la nomina del dott. Voceri;

c) il dott. Voceri, infine, è stato nominato amministratore giudiziario di Ghinzelli s.p.a. col citato provvedimento del Tribunale di Mantova in data 22.10.2009; cessato dall'incarico per effetto della revoca del provvedimento ex art. 2409 c.c. disposta dalla Corte di Appello di Brescia in data 17.2.2010, è stato poi nominato amministratore unico della società con delibera assembleare adottata all'unanimità in data 16.3.2010, iscritta il 13.7.2010; il 5.8.2013 è stato nominato liquidatore di Ghinzelli s.p.a. e poi anche liquidatore giudiziale del concordato preventivo omologato.

I convenuti Bolognesi, Gemma, Zanichelli e Voceri si sono costituiti in giudizio lamentando preliminarmente il tenore eccessivamente generico delle domande attrici, con conseguente nullità ex art. 164 c.p.c. della citazione; nel merito, hanno contestato sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese (il Voceri ha anche chiesto la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c.).

Ghinzelli s.p.a., nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio. Con ordinanza in data 8.6.2015 il g.i., ritenuta la necessità di rinnovare la citazione della società, con notifica dell'atto al nominando curatore speciale, ha revocato la propria precedente ordinanza, con la



quale aveva già assegnato i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., e fissato una nuova udienza per provvedere alla nuova citazione.

A seguito della nuova notifica, la società, in persona del curatore speciale, ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.

La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile diretta a verificare la “sussistenza effettiva del requisito della continuità aziendale alla stregua delle risultanze dei bilanci degli esercizi 2010/2013, anche alla luce dei tentativi di accesso a ‘strumenti di soluzione negoziale della crisi’ pacificamente operati dalla società convenuta nel periodo in esame”, è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate all’udienza del 22.11.2018.

Con ordinanza in data 8.4.2019, il tribunale, “ritenuta la necessità di espletare c.t.u. diretta a verificare la congruità del canone di locazione cui al contratto stipulato nel 2004 tra Salumificio Gonzaga s.r.l. e Ghinzelli s.p.a. e, in caso negativo, determinare il canone congruo di mercato” ha ammesso la c.t.u. e rimesso la causa avanti al g.i. per l’ulteriore incombenza istruttorio.

Espletata la c.t.u., la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, precisate all’udienza del 2.3.2021.

2. Nullità della citazione.

L’eccezione è infondata e va perciò disattesa.

L’atto di citazione notificato ai convenuti contiene difatti la chiara esposizione delle condotte censurate e delle (pretese) conseguenze lesive di dette condotte, consentendo agli stessi di svolgere adeguate difese.

Non potendosi ritenere radicalmente mancante l’esposizione dei fatti di cui all’art. 163, n. 4, c.p.c., le indubbe carenze che caratterizzano le allegazioni delle attrici, quanto ad alcuni elementi delle domande risarcitorie proposte, e l’ulteriore *deficit* di prova di tali elementi determinano quindi (come si dirà) la mera infondatezza nel merito delle domande proposte, che risultano, in ogni caso, validamente formulate.

3. Nomina del curatore speciale di Ghinzelli s.p.a..



L'art. 2393 *bis* c.c., come noto, attribuisce anche alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevedendo, al contempo (al 3° comma), la necessaria partecipazione della società al giudizio promosso dai soci.

In tale giudizio, la società (destinataria degli effetti dell'eventuale provvedimento favorevole) assume la veste di attore in senso sostanziale e non può perciò essere rappresentata dal medesimo soggetto che fosse eventualmente convenuto in qualità di (preteso) responsabile.

La Corte di Cassazione, pronunciata in un caso – sostanzialmente analogo - di azione sociale di responsabilità esercitata individualmente dal socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, 3° comma, c.c., ha di recente precisato che la società, "... litisconsorte necessario, non poteva essere rappresentata dallo stesso soggetto convenuto con l'azione di responsabilità, esercitata in sua vece: a pena di conflitto di interessi con il suo rappresentante legale, anche solo potenziale, non essendo necessaria l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto" (così, Cass. 10936/2016 in motivazione).

Nel caso in esame, il convenuto Enrico Voceri rivestiva, alla data di introduzione del presente giudizio (e riveste tuttora), la qualità di liquidatore e legale rappresentante di Ghinzelli s.p.a.; la nomina del curatore speciale della società convenuta per il presente giudizio appare quindi del tutto corretta, non potendo, come detto, la società partecipare al medesimo giudizio, rappresentata dal medesimo soggetto, nella duplice veste di attore in senso sostanziale e convenuto.

4. Interesse ad agire delle attrici.

I convenuti non contestano l'esperibilità, in radice, dell'azione sociale di responsabilità nel peculiare contesto della proposizione, da parte della società stessa, di una proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio che non contempli l'esercizio di tale azione (e non la comprenda pertanto nel perimetro dei beni offerti in cessione ai creditori).

Si limitano difatti a contestare il difetto di interesse ad agire delle attrici, osservando che "la società è in liquidazione e, soprattutto, essa ha fatto a tutti i suoi creditori una proposta concordataria, che da essi è stata accettata ed è stata poi omologata dal Tribunale, e che come tale è obbligatoria per essi tutti (art. 184, primo comma, cod.civ.). All'interno di detta proposta, che prevede un pagamento in percentuale dei creditori, non sta un possibile incremento dell'attivo, connesso a pretese risarcitorie della società nei confronti degli organi sociali. Pare agli amministratori convenuti che la suddetta situazione escluda ogni interesse dei soci ad agire (art. 100 c.p.c.) ex art. 2393 bis cod. civ.. Invero, pacifico essendo che il



risultato utile della loro iniziativa gioverebbe non a loro stessi ma alla società, quest'ultima - che, per il fatto di essere in liquidazione, non ha altra prospettiva se non quella della sistemazione delle posizioni creditorie - ha però già trovato, con i creditori medesimi, un accordo (quello di cui al piano concordatario) che non contempla, fra le attività, poste attive diverse da quelle rappresentate nel piano medesimo e, in particolare, crediti nei confronti degli organi sociali” (così i convenuti Bolognesi, Gemma e Zanichelli in comparsa conclusionale; sostanzialmente analoghe le difese del Voceri).

La tesi dei convenuti, qualora condivisa, imporrebbe di riconoscere l'evidente interesse delle attrici all'esercizio dell'azione: l'obbligatorietà del concordato preventivo omologato per tutti i creditori ex art. 184 l.f. non consentirebbe di destinare agli stessi l'eventuale – ulteriore - risultato utile dell'esercizio dell'azione; risultato che andrebbe ad incrementare il patrimonio della società e risulterebbe perciò destinato, in definitiva, alla soddisfazione dei soci, beneficiari dell'eventuale residuo attivo di liquidazione.

Diversamente, qualora si ritenesse (più condivisibilmente) che l'ulteriore attivo realizzato mediante l'esercizio vittorioso dell'azione di responsabilità debba essere comunque destinato alla migliore soddisfazione dei creditori, sussisterebbe egualmente l'interesse all'esercizio dell'azione in capo alla società (e ai suoi soci, attori ex art. 2393 *bis* c.c.), tenuto conto, quantomeno, dell'inevitabile rafforzamento delle prospettive di successo della proposta concordataria.

5. Nel merito, la natura eterogenea delle censure sollevate dalle attrici avverso l'operato degli amministratori ne rende necessario l'esame separato.

6. Censure varie di *mala gestio*, asseritamente depauperative del patrimonio sociale.

Le stesse attrici, pur consapevoli della insindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori sotto l'esclusivo profilo della opportunità delle stesse per esclusive ragioni di merito (c.d. *business judgment rule*) dedicano un'ampia parte del loro atto di citazione a doglianze di tenore estremamente generico, fondate sul rilievo di situazioni di conflitto di interesse fra gli amministratori e la società o di elevata conflittualità fra i soci, sottolineando, di fatto, l'impatto estremamente negativo delle gestione affidata agli odierni convenuti sul patrimonio della società, andato progressivamente scemando.

L'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione in tema di azione (sociale) di responsabilità ha, tuttavia, ormai da tempo chiarito che “la responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2933 cod. civ. (applicabili anche alle Srl,



giusta richiamo dell'art. 2487 stesso codice), trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo (sì che il relativo *thema probandum* si articola nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o più degli obblighi suindicati, del danno subito dalla società, del nesso causale), mentre "danno risarcibile" sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (commisurato, cioè, in concreto, al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in essere dall'amministratore). Altra e distinta forma di responsabilità è, per converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali ..." (così, Cass. 10488/1998, da cui è tratta la massima).

Con riferimento più specifico alla insindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, sotto il profilo della mera opportunità economica, la corte di legittimità ha, in particolare, osservato che "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. 3652/1997, conforme la più recente, Cass. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala gestio* e di altrettanto specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un nesso di causalità giuridicamente rilevante, Cass. 23180/2006 ha, infine, osservato che "per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di *mala gestio* e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la *causa petendi* deve sin dall'inizio sostanziarsi



nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”.

In altre parole, il corretto esercizio dell'azione (sociale) di responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi responsabili, esige la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla società; c) del nesso causale tra condotta(e) e danno.

Sulla scorta di tale premessa, va rilevato come difetti nell'espositiva delle attrici un'adeguata esposizione – quantomeno - del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli amministratori ed il danno patito dalla società.

Ci si riferisce, in particolare, alle censure relative al sistematico versamento di acconti ai fornitori, al mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal disciplinare del “prosciutto di Parma” e alle carenze dell'assetto contabile di Ghinzelli s.p.a..

Ribadito pertanto che la diminuzione del patrimonio sociale può essere effetto anche della normale “alea insita nell'attività di impresa” (e che, pertanto, il mero risultato negativo di tale attività non può essere fonte automatica di responsabilità degli amministratori) e che le attrici non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del necessario nesso causale tra le condotte censurate ed il (preteso) danno, la domanda proposta, pur non affetta da nullità, è semplicemente infondata (nel difetto di un elemento necessario della fattispecie) e va perciò respinta.

7. Acquisto dell'azienda di stagionatura dei prosciutti in San Daniele.

La domanda è, anche in questo caso, infondata e va perciò respinta.

Le attrici ricostruiscono difatti la vicenda in termini del tutto generici, senza fornire alcuna utile indicazione quanto all'(eventuale) danno patito da Ghinzelli s.p.a. per effetto di tale vicenda.

Si aggiunga che, a quanto è dato capire, la proposta di acquisto dell'azienda di stagionatura venne formulata dal Bolognesi, nella sua qualità di amministratore (vice-presidente) della controllata Brendolan Prosciutti s.p.a. e non di Ghinzelli s.p.a., risultando perciò ancor più indimostrata (e, in



realtà, nemmeno allegata) la sussistenza di un danno patito da Ghinzelli s.p.a. in conseguenza della operazione (vagamente) censurata, posta in essere dalla società controllata.

Difetta pertanto, anche in questo caso, la necessaria allegazione degli elementi del danno e del nesso causale.

8. Contratto di locazione dell'opificio industriale in Sabbionera.

Preliminarmente si osserva che la censura è diretta nei confronti del solo Bolognesi, secondo quanto si ricava dal chiaro tenore dell'atto introduttivo e, soprattutto, delle conclusioni rassegnate con detto atto, ove il risarcimento del (preteso) danno conseguente all'operazione in esame è reclamato esclusivamente nei suoi confronti (paragrafo "a" delle conclusioni).

Ciò posto, va ulteriormente rilevato che, come accennato sub 1., le attrici attribuiscono al Bolognesi la qualità di amministratore a partire dal 17.6.2008 (pag. 31, par. 13.6 dell'atto "di nuova citazione") e, ciononostante, gli contestano la conclusione di un contratto (asseritamente) stipulato nel 2004; di qui una prima incongruenza, verosimilmente dovuta ad un mero refuso.

Nei fatti è, in realtà, sostanzialmente pacifico in causa, e risulta in ogni caso riscontrato documentalmente (vedi visura storica di Ghinzelli s.p.a. prodotta dai convenuti Bolognesi, Gemma, Zanichelli: doc. n. 9) che il contratto in esame è stato stipulato in Viadana il 2.1.2004, quando il Bolognesi ricopriva, fra le altre, la carica di consigliere di amministrazione di Ghinzelli s.p.a..

L'esame del contratto conferma poi la più puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del Bolognesi: il contratto è stato, sì, sottoscritto dal Bolognesi, ma nella sua qualità di amministratore unico della società locatrice Salumificio Gonzaga s.r.l., mentre la conduttrice Ghinzelli s.p.a. risulta intervenuta all'atto in persona del consigliere delegato Fermo Zanichelli.

Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la sottoscrizione del contratto da parte dello Zanichelli sia stata preceduta la convocazione di un consiglio di amministrazione dedicato alla valutazione della specifica operazione, nel corso del quale il Bolognesi avrebbe dovuto dichiarare il proprio interesse (i convenuti assumono che la stipula di tale contratto rientrasse nei poteri autonomamente attribuiti allo Zanichelli, quale consigliere delegato e la circostanza è rimasta priva di contestazione specifica).

Di qui l'insussistenza dell'illecito specificamente attribuito al Bolognesi.



La stipula del contratto di locazione è tuttavia avvenuta quando il Bolognesi rivestiva al contempo, come accennato, la duplice veste di amministratore unico della società locatrice e di consigliere di amministrazione della società conduttrice, sicuramente al corrente – all’evidenza – della iniziativa assunta dal consigliere delegato Zanichelli.

Per completezza, appare quindi opportuno verificare l’eventuale responsabilità del Bolognesi sotto il diverso profilo dell’omessa vigilanza sull’operato del consigliere delegato (operativo).

Le risultanze istruttorie impongono d’escludere detta responsabilità.

La c.t.u. espletata ha difatti verificato la sostanziale congruità del canone di locazione pattuito col contratto (€ 200.000,00= annui) a fronte di quello corrente di mercato, stimato in € 197.000,00= con riferimento all’ipotesi di locazione “dell’immobile, con relativi beni mobili”.

Osserva il collegio che le risultanze istruttorie impongono di valutare esclusivamente tale ipotesi al fine del giudizio di congruità del canone.

Il contratto di locazione in esame (vedilo prodotto in copia dalla difesa dei convenuti Bolognesi, Gemma, Zanichelli: doc. n. 5) prevede espressamente che “nel canone d’affitto sopra convenuto è pur compresa la disponibilità per tutta la durata della locazione dei beni mobili di cui a separato elenco, che le parti si scambiano e la cui manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, resta a carico della parte conduttrice” e risulta perciò indubitabile che la locazione non fosse limitata al solo bene immobile (peraltro pacificamente dotato di strutture ed impianti di coibentazione e raffreddamento).

Il mancato rinvenimento dell’elenco allegato al contratto (con la conseguente impossibilità di ricostruzione analitica della consistenza della componente mobiliare locata) costituisce poi ulteriore elemento di infondatezza della domanda attrice per mancata prova del requisito del danno (la copia del contratto prodotta dai convenuti è priva dell’elenco richiamato in contratto ed il c.t.u. non ha rintracciato l’ulteriore esemplare del contratto, custodito presso la Agenzia delle Entrate di Mantova, andato smarrito o distrutto).

Incombeva difatti sulle attrici (ex art. 2697, 1° comma, c.c.) l’onere di provare la sussistenza del requisito del danno, dimostrando la sproporzione fra canone concretamente pattuito e canone corrente di mercato, rapportato all’effettiva consistenza del compendio concesso in godimento; si aggiunga il richiamo al fondamentale principio di vicinanza alla prova, atteso che il contratto e l’elenco dei beni



mobili integranti la locazione rientrano fra quei documenti che debbono ritenersi affidati alla custodia della società e non degli amministratori ormai da tempo cessati.

La mancata produzione dell'elenco dei beni mobili che integrava il contratto di locazione in data 2.1.2004 si riflette pertanto in danno delle attrici, nel ricordato difetto di prova dell'effettiva sproporzione del canone e, quindi, delle conseguenze lesive del (preteso) illecito.

In ogni caso va rilevato come il c.t.u. incaricato della valutazione del canone, coadiuvato dall'ausiliario, abbia potuto provvedere alla ricostruzione della più probabile consistenza dei beni mobili locati in termini sufficientemente oggettivi, mediante accesso alle scritture contabili della società locatrice (pagg. 62/65 dell'elaborato).

Le considerazioni svolte dal c.t.u. (e dall'ausiliario) sorrette da argomenti specifici, resistono alle censure delle attrici, di tenore del tutto generico.

Le attrici si limitano difatti a lamentare, in termini, come detto, del tutto generici, la mancanza di "alcun elemento che comprovasse la presenza dei beni mobili nel 2004"; circostanza questa che risulta smentita dal chiaro tenore del contratto, che, come ricordato, comprende anche i beni mobili nel perimetro dei beni locati.

Il mancato rinvenimento dell'elenco richiamato dal contratto impedisce poi, come ovvio, la diretta e specifica individuazione dei beni mobili ricompresi nella locazione; a tale lacuna, come detto, ha tuttavia sopperito il c.t.u., accedendo alle scritture e documenti contabili di Salumificio Gonzaga s.r.l., e le attrici non hanno svolto alcuna specifica censura quanto a metodo e conclusioni dell'indagine svolta dal c.t.u..

Tali conclusioni risultano in ogni caso sostenute da una motivazione congrua, che viene pertanto condivisa dal collegio; col che va ribadito il ricordato giudizio di sostanziale congruità del canone pattuito con contratto di locazione in esame (la minima differenza accertata dal c.t.u. - € 3.000,00= a fronte di un canone congruo di mercato pari ad € 197.000,00= - rientra difatti, all'evidenza, in quel normale margine che è proprio di ogni contrattazione di mercato).

9. Approccio alla crisi che ha investito Ghinzelli s.p.a.

Le risultanze della prima c.t.u. espletata, affidata al dott. G. Peli, impongono d'escludere la responsabilità di alcuno degli amministratori con riferimento a tale censura.



L'indagine sui risultati di bilancio di Ghinzelli s.p.a. nel quadriennio 2010/2013 è stata correttamente svolta dal c.t.u. (pagg. 11/45 della relazione) ed è sostanzialmente condivisa dalle parti, che non formulano specifiche osservazioni al riguardo; emerge poi da tale indagine la corretta individuazione delle reali cause della crisi della società: spiccano, su tutte, l'eccessiva incidenza del costo della materia prima, l'elevata incidenza dei costi fissi di struttura e l'elevato peso della remunerazione dell'indebitamento finanziario; elementi tutti che non appaiono necessaria conseguenza di "incapacità da parte del management di pianificare idonee strategie...", ma, come noto, possono risultare naturale effetto di oggettive condizioni di mercato.

La società ha approcciato il pacifico stato di crisi mediante ricorso ad alcuni degli strumenti contemplati dalla disciplina concorsuale riformata.

Ha dapprima predisposto un piano di risanamento attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f. che ha avuto solo parziale esecuzione, non essendosi perfezionata una importante operazione "di scambio" di partecipazioni societarie (su cui vedi *infra*), che le avrebbe consentito di incamerare una robusta dose di liquidità, destinata a ridurre in modo sensibile l'indebitamento bancario.

Ha poi tentato il ricorso ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f., che non si è perfezionato per la mancata – necessaria - adesione di alcuni esponenti del ceto bancario.

Ha infine presentato una proposta di concordato preventivo "con continuità indiretta", coronata da successo: il concordato è stato ammesso dal Tribunale di Mantova; approvato dai creditori, è stato poi omologato e correttamente eseguito.

L'esecuzione del concordato ha comportato, come è pacifico in causa, il salvataggio dell'azienda (sia pure trasferita ad un terzo, secondo la schema della continuità indiretta) e la soddisfazione dei creditori concorsuali in misura apprezzabile.

In tale contesto, alcune delle censure sollevate dalle attrici, quanto a specifici aspetti dell'approccio alla crisi possono essere senz'altro condivise.

Su tutte, quella relativa all'importante operazione di "scambio" delle partecipazioni con il Consorzio Latterie Virgilio contemplata dal piano di risanamento attestato, ritenuta "irrealistica".

La controparte contrattuale dell'operazione (ossia il Consorzio Latterie Virgilio) versava difatti anch'essa in uno stato, quantomeno, di chiara difficoltà (se non di vera e propria crisi), avendo predisposto, a sua volta, un piano di risanamento attestato ed appare - effettivamente – eccessivamente



ottimistica l'ipotesi dell'incasso dell'importo netto di € 10.500.000,00= da parte di un soggetto in tale condizione.

Il piano di risanamento predisposto da Ghinzelli s.p.a. ha tuttavia avuto, come correttamente osservato dal c.t.u., parziale esecuzione; ha ottenuto la fiducia del ceto bancario, consentendo alla società, soprattutto, di mantenere alcune importanti linee di credito già in essere (autoliquidante per € 19.600.000,00=) e di ottenere nuova finanza per € 11.000.000,00= circa; il piano non si presentò, inoltre, "... palesemente antieconomico nella sua esecuzione, anzi permise il miglioramento della economicità misurata in particolare da indicatori primari, come il costo operativo per capo, come si è detto" (pag. 97 dell'elaborato).

Il piano ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f. consentì quindi a Ghinzelli di mantenere il presupposto della continuità aziendale, altrimenti compromesso, e di tentare l'accesso agli ulteriori strumenti di "soluzione negoziale della crisi"; il primo fallito, per la mancata – necessaria – adesione di alcuni esponenti del ceto bancario (circostanza che non può essere automaticamente addebitata alla responsabilità degli amministratori); il secondo coronato da successo, atteso il ricordato esito positivo della procedura di concordato.

È certo che la soluzione concordataria ha comportato il trasferimento dell'azienda sociale ad un terzo imprenditore e – quantomeno - la definitiva perdita del capitale di rischio delle odierne attrici; abbandonata tuttavia la - pur comprensibile – prospettiva egoistica delle socie, odierne attrici, va rilevato come la soluzione concordataria abbia consentito il salvataggio dell'azienda (oggettivamente considerata) in funzionamento - mediante ricorso allo strumento della "continuità indiretta" - e, con essa, di quel complesso di valori che naturalmente la accompagnano.

Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. resistono ad un'ulteriore censura mossa dalle attrici, astrattamente condivisibile, relativa alla mancata previsione di incisivi interventi sul capitale da parte dei soci (o di terzi).

Il c.t.u. ha difatti richiamato il pacifico contesto di elevatissima conflittualità fra i soci, che avrebbe reso del tutto inverosimile la prospettiva di un accordo fra gli stessi per l'apporto di nuovo capitale, né risulta che le attrici abbiano, all'epoca, adottato alcuna idonea iniziativa al riguardo (si veda, al riguardo, l'ampia documentazione endosocietaria prodotta dalle stesse attrici).



In conclusione, i risultati dell'ampia ed adeguata indagine svolta dal c.t.u. convincono che Ghinzelli s.p.a. abbia affrontato, negli anni 2010/2013, una situazione di chiara crisi.

Le iniziative adottate dall'organo amministrativo (Bolognesi, Gemma e Zanichelli nei primi mesi, e poi il Voceri) sono state, in definitiva, congrue; non tutte sono state coronate da pieno successo, ma hanno comunque consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che si presentava altrimenti "irrimediabilmente compromessa", e di salvare l'azienda, mediante il definitivo ricorso allo strumento del concordato preventivo con "continuità indiretta".

L'operato degli amministratori, esaminato sotto il ricordato profilo dell'obbligo "dell'agire informato" (vedi *supra* sub 6.), appare esente da censure: gli amministratori hanno difatti approcciato la crisi ricorrendo all'ausilio di professionisti qualificati e fatto ricorso a strumenti leciti, contemplati dall'ordinamento, che non presentano elementi di abusività; richiamata pertanto, ancora una volta, la regola dell'insindacabilità delle scelte gestorie operate dagli amministratori sotto il profilo della loro squisita opportunità economica, l'esito negativo di tali scelte non può essere ascritto, in definitiva, alla responsabilità (risarcitoria) dell'organo gestorio.

10. Le ragioni della decisione rendono inammissibili - per irrilevanza - le ulteriori istanze istruttorie reiterate dalle attrici in sede di precisazione delle conclusioni (i fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono, nella loro materialità, sufficientemente chiariti sulla scorta degli elementi istruttori già acquisiti).

11. Va respinta la domanda di condanna delle attrici al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto Voceri, atteso che le domande attrici, pur infondate, non appaiono caratterizzate da temerarietà, come ricavabile dalle ragioni della decisione.

12. Le spese seguono la soccombenza; le attrici Bianca Ghinzelli e Marina Flisi vanno perciò condannate, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da ciascuno dei convenuti (costituitisi autonomamente) per il presente giudizio, che si liquidano:

a) quanto ai convenuti Bolognesi, Gemma e Zanichelli, in complessivi € 42.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (liquidati i valori medi dello scaglione per le cause di valore da € 260.000,01= ad € 520.000,00=, con gli aumenti - ciascuno del 10% circa - in ragione del valore della lite, superiore ad € 30.000.000,00=, e con ulteriore aumento in ragione della pluralità di parti assistite dal medesimo legale);



b) quanto al convenuto Voceri, in € 38.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (liquidati i valori medi dello scaglione per le cause di valore da € 260.000,01= ad € 520.000,00=, con gli aumenti – ciascuno del 10% circa – sempre in ragione del valore della lite, superiore ad € 30.000.000,00=).

Nulla per le spese quanto a Ghinzelli s.p.a., rimasta contumace.

13. Le spese delle due ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e delle attrici, sempre in solido, nei rapporti interni.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande attrici;
- condanna le attrici Bianca Ghinzelli e Marina Flisi, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti per il presente giudizio, liquidate in:
 - a) € 42.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, in favore dei convenuti Fausto Bolognesi, Angelo Gemma e Fermo Zanichelli;
 - b) 38.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, in favore del convenuto Enrico Voceri;
- nulla per le spese quanto a Industria Macellazione Ghinzelli Marino s.p.a.;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e delle attrici, sempre in solido, nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia il 16.7.2021.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

